

**Ordinanza del DFE
sul controllo dell'importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)**

Modifica del 31 ottobre 2008

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 maggio 2007¹ sui controlli OITE è modificata come segue:

Art. 5 Controllo da parte del servizio veterinario di confine

L'obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007² relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

Art. 7

Abrogato

II

L'allegato 2 è abrogato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

31 ottobre 2008

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

¹ RS 916.443.106

² GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

